



18 MAG 2004

Allegato "A" alla Deliberazione della Giunta Regionale n° 26-12820
in data 21 GIU. 2004 relativa all'approvazione della VARIANTE al P.R.G.C. del
Comune di SANTA VITTORIA D'ALBA (CN)

Elenco delle modificazioni introdotte "ex officio" ai sensi dell'11° comma dell'art. 15
della L.R. 5.12.1977 n° 56 e s.m.i.

MODIFICHE CARTOGRAFICHE

- la originaria tavola n. 9 in scala 1:5.000 adottata con D.C.C. n. 35 del 11.6.2003 è da intendersi stralciata in quanto sostituita da un nuovo elaborato, con identica numerazione, adottato con D.C.C. n. 63 del 16.12.2003;
- l'area di nuovo impianto residenziale contraddistinta con la sigla alfanumerica PEC 11 e l'area "economica di nuovo impianto" di Loc. Lussi si intendono stralciate da tutte le tavole di piano (tavv. n. 2, 2/BIS, 3 e 9) e sostituite con le classificazioni e perimetrazioni previste dal vigente S.U.G.;
- le previsioni della tavola n. 2/BIS si intendono inoltre integrate nella legenda e nei contenuti in modo da riportare e richiamare puntualmente tutte le previsioni di intervento e delimitazioni di vincolo individuate dalle tavole n. 2 e n. 3 ricadenti nell'ambito territoriale sviluppato dall'elaborato (es.: aree residenziali PEC n. 3-5, aree produttive n. 8-10, area a verde di tutela archeologica ed ambientale presso Loc. Lussi, fasce di rispetto cimiteriale ecc.) nonché evidenziare debitamente la presenza di fasce di rispetto con profondità di mt. 30 nelle aree agricole poste in fregio alla viabilità statale;
- le Legende delle tavole n. 2, 2/BIS e 3 sono da intendersi modificate sostituendo le parole: "Linea di rispetto del fiume Tanaro coincidente con il limite esterno della fascia C" con il seguente testo: "Delimitazione dell'ambito ricadente nel P.S.F.F., vedasi. tavv. nn. 8 e 9";
- i contenuti della tav. n.4 (scala 1:1000) sono da intendersi conformati alle determinazioni assunte in sede di D.C. n. 35 del 11.06.2003 mediante lo stralcio dell'area di nuovo impianto residenziale di via Castagna;
- nel frontespizio della legenda della tavola n. 5 dopo le parole: "TAVOLA 5", è da intendersi inserita la precisazione: " (Elaborato illustrativo delle determinazioni assunte con D.C.C. n. 32 del 31.7.2000)";
- sulle tavole n. 3 e n. 9 le indicazioni relative alle fasce di rispetto della strada statale si intendono estese, su ambo i lati, lungo tutto i tratti in cui detta viabilità prospetta sulle aree agricole comprese tra le aree economiche n. 8 e n. 12;
- sulla tavola n. 9 le simbologie azzurre che evidenziano i corsi della "Bealera del molino" e del tratto del Rio Genta ricadente nelle aree di 'Classe III-A-I,p', si intendono sostituite con indicazioni di diverso colore (violetto) e profondità conforme alle fasce di arretramento specificamente stabilite in legenda; identica indicazione, ma con profondità di mt. 50 dalle sponde incise, è da intendersi individuata in riferimento al Torrente Mellea;
- sempre sulla stessa tavola n. 9, la perimetrazione degli ambiti di classe III-A-1,p che fascia la predetta Balera del Molino, si intende modificata per un più puntuale adeguamento a quanto previsto dalla tav. 8; inoltre l'inesatto riferimento alla "Linea di rispetto del fiume Tanaro coincidente con limite esterno fascia C", che compare nella prima colonna della legenda, si intende integralmente stralciato.

MODIFICHE NORMATIVE

l'art. 2 è da intendersi integrato nell'elenco degli elaborati costituenti il P.R.G.C. citando, dopo la "Tav. 2", anche la: "Tav. n.2/BIS" ed inserendo il seguente testo conclusivo:

"Si precisa che:

- ♦ le tavv.2, 2/Bis e 3 in elenco sono quelle definitivamente adottate con D.C. n. 35 del 11.06.2003 mentre le tavv. 6,7,8 e 9 sono quelle rielaborate e riadottate con D.C. n. 63 del 16.12.2003;
- ♦ la tavola 5, redatta nel 2001 su base cartografica non conforme alle previsioni definitive della Variante strutturale n. 2, ha valore meramente illustrativo della perimetrazione degli addensamenti commerciali operata dal Comune con D.C. n. 32 del 31.7.2000 ancora da perfezionare in adeguamento del parere della Direzione Regionale Commercio ed Artigianato n. prot.12854/17.1 del 30.10.2003."

alla conclusione del secondo comma dell'art.26 le parole " il succitato Piano Stralcio Fasce Fluviali" si intendono sostituite con le parole: "l'art. 29 delle norme di attuazione del P.A.I. approvato con D.P.C.M. del 24.5.2001.";

dopo il quinto comma dell'art. 27 si inserisce il seguente testo:

"Le predette trasformazioni dovranno in ogni caso risultare compatibili con il sistema infrastrutturale locale, con le limitazioni di intervento stabilite dalla tav. n. 4 ed essere orientati alla salvaguardia e valorizzazione dei caratteri connessi alla originaria destinazione agricola.";

alla conclusione dell'art. 29 si inserisce il seguente disposto:

"L'accoglimento dell'intervento a P.E.C. n. 6d (o 6D come indicato in cartografia) e quindi la conferma definitiva della previsione residenziale di P.R.G.C., è subordinato a verifica di compatibilità con le attività in atto nella vicina "area economica di riordino.";

- l'art. 38 si intende modificato aggiungendo a seguito del il disposto inserito in fase controdeduttiva (2° comma) il seguente testo: " Per le aree agricole si richiamano anche i vigenti disposti del D.M. n.1404/1968."

- il terzo comma dell'art. 39 si intende integrato con il seguente disposto conclusivo: "Indipendentemente dalle risultanze cartografiche è da intendersi prevista una fascia in edificabile, con profondità di mt. 25, a tutela del tratto di corso d'acqua posto a confine con il Comune di Bra che risulta allo stato di fatto individuato quale canale irriguo di valore ambientale documentario dal Piano Paesistico della Tenuta ex Reale e del Centro Storico di Pollenzo, adottato con D.G.R. n.8-7981 del 16.12.2002.";

- dopo il quarto comma dello stesso art. 39 si inserisce il seguente disposto conseguente a quanto richiesto dalla Direzione Opere Pubbliche: "Ai sensi del Regio Decreto 523/1904, art. 96, lettera f, si impone una fascia di inedificabilità assoluta per tutti i corsi d'acqua e canali ricompresi nell'elenco delle acque pubbliche e quelli a sedime demaniale per una profondità di 10 metri in tutto il territorio comunale.";

- il titolo dell'art. 42 è da intendersi integralmente sostituito con il seguente: "Ambiti soggetti a vincolo idrogeologico ed aree soggette a vincoli di inedificabilità totale o condizionata.";

- il testo dello stesso art. 42 è da intendersi integrato con il seguente disposto conclusivo: "Si richiama in ogni caso la coerenza dei vincoli derivanti dalle individuazioni operate dall'allegato n. 2 del P.A.I. e quanto stabilito dai vigenti artt. 9, 29, 30, 31 e 39 delle sue N.T.A.".

- la scheda tecnica n. 5, relativa all'area residenziale P.E.C. 5, è da intendersi integrata completando il paragrafo "Prescrizioni" con i seguenti disposti:

"Il posizionamento dell'area a verde e sport, da mantenersi inedificata in quanto maggiormente esposta alle vedute nonchè ricadente nella zona di rispetto cimiteriale, costituisce previsione strutturale di P.R.G.C. finalizzata ad escludere interferenze sul paesaggio. Per quanto attinente al parametro Ds, relativo alla 'distanza minima dal ciglio

della strada", si precisa che per la nuova viabilità provinciale sono da intendersi in ogni caso fatti salvi eventuali maggiori arretramenti da prevedersi in ottemperanza ai disposti del Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione richiesti dalla Provincia in considerazione del il rango e delle caratteristiche dell'infrastruttura in progetto."

- nella scheda tecnica n. 6 e da intendersi stralciato il riferimento all'area "P.E.C. n. 11";

- alla conclusione della scheda tecnica n. 9, relativa all'area economica di riordino n. 10, è da intendersi inserito il seguente disposto:

"Prescrizioni: Nella prevista fascia a verde con larghezza di m. 5 individuata in cartografia a protezione del contiguo nucleo frazionale, deve essere realizzato un idoneo schermo vegetale con essenze ad alto fusto; nell'area in oggetto non saranno in ogni caso ammesse attività di lavorazione o deposito che possano risultare pericolose, nocive o moleste in riferimento ai vicini edifici a destinazione residenziale. ";

- nella scheda tecnica n. 12, relativa alle aree agricole, la prescrizione "10.00 m" relativa alla distanza dal ciglio stradale è da intendersi sostituita con il rimando "vedi art. 38".

Il Dirigente del Settore
Territoriale di Cuneo
arch. Franco VANDONE

Il Direttore Regionale
arch. Franco HERRERO